



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 settembre 2014

12264/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0188 (NLE)**

**AVIATION 156
ISR 5**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: PROTOCOLLO che modifica l'accordo euro mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

PROTOCOLLO
CHE MODIFICA L'ACCORDO EURO MEDITERRANEO SUI TRASPORTI AEREI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (in appresso "Stati membri"), e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE

dall'altra

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra¹, firmato il 10 giugno 2013 (in appresso "accordo").

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo in lingua croata^{*2} fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti in conformità alle rispettive legislazioni e procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo, esso entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.

^{*} GU: se la versione croata dell'accordo dovesse essere pubblicata prima del protocollo, si prega di aggiornare di conseguenza la nota a piè pagina.

² Il testo in croato dell'accordo sarà pubblicato successivamente in una edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

2. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma dalle parti.

Fatto a ..., in duplice copia, il ... 2014, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per gli stati membri

Per l'Unione europea

Per il Governo dello Stato di Israele